

**Bozza del “REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE
DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’ODONTOTECNICO”**

Ministero della Sanità-Bozza dicembre 2000

RITENUTO di individuare la figura professionale dell’Odontotecnico:

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Art. 1

Figura e profilo

E’individuata la figura dell’odontotecnico.

L’odontotecnico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante conseguito al termine dello specifico corso di studi, su prescrizione dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, progetta e fabbrica i dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico

L’odontotecnico, su richiesta e alla presenza dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria e sotto la sua responsabilità, ha la facoltà di collaborare per interventi esclusivamente in campo odontoiatrico di carattere clinico nel cavo orale del destinatario dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico stesso

L’odontotecnico esercita la facoltà di cui al precedente comma, al solo scopo di acquisire, rilevare ed ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico che lui stesso realizza.

Art. 2

(Contesti operativi)

L’odontotecnico, nell’ambito delle proprie competenze operative:

a) è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni;
b) esegue, su indicazione dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;

c) svolge attività didattica e di studio, nei servizi sanitari e presso altri enti dove si richiedono le sue competenze professionali. Inoltre, su richiesta dell’autorità proponente, può esprimere un parere tecnico sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico.

La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all’interno della struttura in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e sotto l’esclusiva responsabilità dell’odontotecnico.

L’odontotecnico esercita la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, sia all’interno di strutture imprenditoriali, sia in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate alla realizzazione e alla fornitura di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico.

Per svolgere la sua attività professionale, l’odontotecnico deve iscriversi presso l’apposito albo delle imprese artigiane e nel registro imprese della Camera di Commercio e registrarsi nello specifico elenco istituito presso il Ministero della Sanità, secondo quanto previsto dalla Direttiva CEE 93/42 e dalla normativa nazionale di recepimento.